



**IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE FALLIMENTARE**

42 caso
1/7

riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:

- dott. B. Quattrone presidente
- dott. F. Filice giudice
- dott. G. Pascale giudice rel.

visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato da A. F. nei confronti di L.C. di L. A. e C., ha pronunciato il seguente

DECRETO

visti gli atti e i documenti allegati alla domanda;

premesso:

- che la società debitrice è stata costituita in data 11.1.1994, iscritta nel registro delle Imprese in data 19.2.1996 e cancellata in data 17.2.2011;

rilevato, in generale:

- che, con precipuo riferimento all'onere della prova in ordine alla sussistenza, o meno, dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), b) e c) in relazione alle società di persone, è preliminarmente da condividere il principio secondo il quale la prova in oggetto deve essere data attraverso la produzione dei libri contabili che l'imprenditore commerciale è obbligato a tenere secondo quanto pre-scritto dagli artt. 2214 e segg. c.c.. Soltanto ai libri e alle scritture contabili la legge attribuisce, infatti, un valore probatorio particolare (artt. 2709 segg. c.c.), autorizzando il giudice a trarne elementi di prova anche a favore dell'imprenditore (cfr. Corte d'Appello Torino, sez. I civ., 11.10.2010 n. 1449); le conseguenze applicative di siffatto ragionamento inducono a ritenere che, per quanto attiene alle imprese individuali e alle società di persone non tenute al deposito dei bilanci (diversamente dalle società di capitali, dalle cooperative, nonché dagli altri enti specificamente attinti da tale obbligo), esse, ciò nondimeno, saranno tenute a fornire l'onere probatorio de quo mediante documenti che tengano, nella sostanza, luogo di veri e propri bilanci redatti secondo i principi civilistici in *subiecta materia*, quantunque non di bilanci in senso tecnico possa parlarsi, bensì, a seconda dei casi, di documentazione

diversamente qualificata ai sensi, ad esempio, della nozione di “inventario” ovvero di “rendiconto”. A tale conclusione è dato giungere sulla scorta di plurimi riferimenti normativi: con riguardo alle imprese commerciali, infatti, viene in rilievo l'articolo 2217 c.c. secondo il quale «L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima; L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili; L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette»; con riguardo, invece, alle società di persone viene in rilievo l'articolo 2261 c.c. il quale detta, in vero, principi valevoli per tutto il *genus* delle società di persone e non soltanto per la società semplice nell'ambito della cui disciplina l'articolo è rubricato. orbene, in base a detta disposizione normativa «I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso»: e, al riguardo, è da considerare che la veduta dottrinarie prevalente è attestata in ottica protesa a ritenere che anche le modalità di redazione del rendiconto in questione debbano rispondere, così come le modalità di redazione dell'inventario, ai criteri di redazione del bilancio delle società di capitali dovendo, sotto il profilo effettuale, consentire di avere accesso a una chiara, trasparente, completa e intelligibile rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa/società: il che, oltre ad avere una diretta attinenza con i principi di trasparenza e correttezza, insiste anche sull'esigenza di completezza delle informazioni contenute nel prospetto e sulla necessità di una loro piena intelligibilità, anche mediante un ulteriore documento di riscontro che, contenutisticamente, richiama i crismi della “nota integrativa” e deve recare l'effetto utile di esplicitare con precipuo segno alcune

voci del prospetto che, così come collocate o ripartite, non siano di immediata comprensione alla luce del principio della «partita doppia», ovvero appaiano collocate sotto voci che, a tutta prima, non sembrano corrispondere alla posta rappresentata;

- che qualora, invece, l'imprenditore non sia in grado di produrre documentazione siffatta e pretenda di trarre la prova dell'insussistenza delle soglie di cui all'art. 1 LF da documentazione di diverso tenore, ad esempio dalla documentazione rilevante nei rapporti con il fisco (dichiarazione IVA o modello Unico), il dato non può essere acquisito puramente e semplicemente dal Tribunale, che può, invece, liberamente valutare l'affidabilità della documentazione prodotta e la sua congruità allo scopo, alla luce di tutte le circostanze del caso;

rilevato, con riferimento alla fattispecie attualmente *sub iudice*.

- che dall'esame della documentazione prodotta dalla società debitrice si evince che negli esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento il debitore ha avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo inferiore a € 300.000 e ha realizzato ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo inferiore a € 200.000; risultano inoltre debiti, anche non scaduti, complessivamente inferiori a € 500.000;

ritenuto pertanto che l'impresa non sia soggetta alle disposizioni sul fallimento, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1 lf;

PQM

visti gli artt. 1 e 22 lf, respinge il ricorso.

Novara, 23/6/2011

Il Presidente

dott. Bartolomeo Quatraro

